



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA
L'ASSESSORE

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;

VISTA la vigente legislazione urbanistica;

VISTA la L.R. del 13 agosto 2020 n.19 e ss.mm.ii. con la quale è stata abrogata la L.R. 27 dicembre 1978 n.71 e ss.mm.ii.;

VISTI in particolare gli artt. 48 e 53 della L.R. n.19 del 13 agosto 2020 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 357/1997 ed in particolare l'art.5 relativo alla valutazione d'incidenza ambientale;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 08/07/2014 n.23;

VISTO il D.D.G. n.319 del 20 Ottobre 2022 con cui è stato ricostituito l'Albo interno dei Commissari ad Acta e degli Ispettori del DRU ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi e delle attività di vigilanza in materia urbanistica;

VISTO il D.A. n.958 del 24/07/1989 di approvazione del P.R.G. del Comune di **MILAZZO (ME)**;

VISTO il D.P.R.S. n.777/Area 1^/S.G. del 15 Novembre 2022, con il quale la Dott.ssa Elena Pagana è stata nominata Assessore Regionale con la preposizione all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTO l'atto stragiudiziale di diffida da parte del Dott. Ulisse Cambria n.q. di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* dell'Istituto Regina Margherita, pervenuto tramite PEC del 29/08/2022 acquisita al DRU prot.n.13769 del 30/08/2022, che espone nell'interesse dello stesso Istituto proprietario di un terreno sito in **MILAZZO (ME)** individuato in catasto al foglio di mappa n.5 con le partt.1822, 1907 e 1908, che i vincoli espropriativi imposti sull'area di proprietà, sono decaduti per decorrenza dei termini di legge, determinando sull'area la c.d. zona bianca, soggetta quindi ad una nuova rideterminazione urbanistica;

VISTA la nota del Servizio 3/DRU prot.n.14323 del 07/09/2022 di richiesta di notizie in merito a quanto forma oggetto della diffida sopraccitata riscontrata con nota prot. n.0091971 del 14/11/2022, acquisita al prot./DRU al n.18080 del 14/11/2022, con la il Responsabile del procedimento e il Dirigente del 4° settore- Ambiente e Territorio del Comune di **MILAZZO (ME)**, richiamavano la propria nota dell'Ufficio prot. n.104005/2022, con la quale il Comune aveva invitato l'Istituto Regina Margherita a riformulare la proposta di progetto in base ai rilievi elencati nella stessa, chiarendo altresì che.... *l'atto di diffida viene proposto con riferimento ad un'area per il quale è in corso un procedimento avviato dall'Istituto Regina Margherita, esitato da questo Ente e, ancor oggi, in attesa di riscontro.*

Nella stessa nota si evidenziava altresì che, essendo in corso il procedimento di revisione del P.R.G., l'area oggetto della diffida sarebbe stata incardinata nel procedimento di revisione del Piano Regolatore Generale, rideterminando la sua destinazione urbanistica;

VISTA la nota del Servizio 6/DRU prot.n. 2228 del 10/02/2023 che ha trasmesso al servizio 3/DRU la nota dell'Avvocatura dello Stato di Catania inerente il ricorso al T.A.R., proposto dalla Casa di Ospitalità "Collereale e Asili D'Infanzia" c/Comune di Milazzo e A.R.T.A. ;

VISTA la nota Dirigenziale di Diffida prot. n. 2889 del 21/02/2023, con la quale si è evidenziato al Comune di **MILAZZO (ME)** che riguardo l'istanza di rideterminazione urbanistica presentata dall'Istituto Margherita Elena, alla luce della decadenza dei vincoli espropriativi, lo stesso Comune era onerato a emanare un provvedimento, prescindendo dal procedimento di revisione dello strumento Urbanistico, assegnando una destinazione urbanistica all'area dell'esponente;

CONSIDERATO che per costante giurisprudenza, trattandosi di un'area destinata a "zona bianca" per effetto della decadenza dei vincoli espropriativi dello strumento urbanistico generale, comporta l'obbligo per il Comune di "reintegrare" la disciplina dell'area interessata con una nuova pianificazione che tra l'altro deve essere compiuta in tempi certi, non potendo rinviare alla pianificazione generale, (vedasi al riguardo T.A.R. Salerno Campania sez.II, 16/06/2008, n.1944; T.A.R. Napoli, Campania, sez. I, 10 novembre 2005, n.18849);

CONSIDERATO che il Comune di **MILAZZO (ME)** è chiamato ad attivare le procedure finalizzate all'approvazione della variante urbanistica per la rideterminazione dell'area del ricorrente, a prescindere dalla procedura di revisione del P.R.G. e che quest'Assessorato è chiamato ad intervenire in via sostitutiva nei confronti dei Comuni inadempienti, sussistendo tale obbligo anche nel caso di singole aree riferite alla c.d. "zone bianche", indipendentemente dalle nomine disposte dagli organi giurisdizionali;

RILEVATO il perdurare dell'assenza di una nota di riscontro da parte degli Organi comunali se pur diffidati e che a tutt'oggi non risulta che il Comune di **MILAZZO (ME)** abbia attivato le procedure della necessaria variante urbanistica;

RITENUTO pertanto che, in assenza di validi elementi che possano condurre al differimento dei termini dell'intervento e non essendo venuti meno i motivi che hanno portato alla diffida, occorre provvedere in via sostitutiva a mezzo di Commissario ad Acta.

CONSIDERATO che per gli adempimenti sopraccitati con D.A. n.172/GAB del 18/05/2023 è stato disposto l'intervento sostitutivo di commissario ad acta, nominando il Sig. Arch. Annaloro Marcello in servizio presso questo assessorato e che dalla lettura dello stesso D.A. sono stati rilevati alcuni refusi e carenza di alcuni riferimenti normativi;

RITENUTO di dover modificare ed integrare il suddetto D.A. n.172/GAB del 18/05/2023 come di seguito specificato

D E C R E T A

ART.1) All'art. 1 del D.A. n. 172/GAB del 18/05/2023 dopo le parole " *destinazione urbanistica* " viene soppressa la parola " *proprietario* ".

All' art.4 dopo la parola " *determini* " , viene inserito il seguente periodo " *entro il termine di 45 gg. dalla trasmissione della eventuale proposta di deliberazione da parte del Commissario ad Acta*".

All'art. 5 dopo la parola " *MILAZZO(ME)* " dovranno essere cassate le parole " *ai sensi dell'art. 2 della L.R. 21/08/84, n. 66* " ed aggiunta la seguente frase " *ai sensi dell'art.48, comma 2 della L.R. n. 19 del 13 agosto 2020 e ss.mm.ii., così come determinato dall'art.8 del D.D.G. n.53 del 14 aprile 2021*"

ART.2) Il presente provvedimento sarà notificato immediatamente al Comune interessato tramite PEC e al Commissario incaricato tramite e-mail istituzionale a cura del Servizio proponente.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale, dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S., dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art.68 della L.R. 12/08/14 n. 21 e ss.mm. ed ii., il presente decreto è pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo,li 05 Giugno 2023

L'ASSESSORE
(Dott.ssa Elena Pagana)
Firmato